



UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2010/2011
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA



**STRUTTURA E
ORGANIZZAZIONE DELLO
SPORT IN ITALIA E SUO
INQUADRAMENTO ALL'INTERNO
DELLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE E REGIONALE.
L'ORDINAMENTO SPORTIVO E I
SOGGETTI CHE VI OPERANO**

Definizione di sport

Nello sport si ritrovano tutti gli aspetti del reale: l'estetica (poichè lo sport si osserva), la tecnica (poiché lo sport si apprende), il commercio (poiché lo sport si vende bene e fa vendere altrettanto bene), la politica (lo sport è l'esaltazione del luogo, della città, e nello stesso tempo è anche il superamento delle frontiere), la medicina (lo sport implica l'esercizio del corpo), il diritto (senza l'universalità delle regole la competizione non è più possibile), la religione (lo sport vi trova le sue origini, ma si presenta anche – almeno – si dice – come una religione dei tempi moderni)

Bernard Jeu, *Le sport, la mort, la violence*

La struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le

➔ Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro

➔ Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica

➔ Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni non profit sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit

➔ Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro (motociclismo)

➔ Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

➔ palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, ecc.

Problema della qualificazione degli istruttori

Fonti extranazionali: Trattato sull'Unione Europea

TITOLO XII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo 165

.....L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa....

L'azione dell'Unione è intesa ...

...a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Fonti extranazionali: Carta Olimpica

- ❖ The Olympic Charter (OC) is the codification of the fundamental Principles of Olympism, Rules and Bye Laws adopted by the International Olympic Committee (IOC). It governs the organisation action and operation of the Olympic movement and sets forth the conditions for the celebration of the olympics games
- ❖ ...the three main constituents of the olympic movement are the international olympic committee (IOC), the international sports federation (IFS) and the national olympic committees...

Fonti extranazionali: Carta Olimpica

- ✓ Il Comitato Internazionale olimpico è un organismo associativo di diritto privato costituito dalle Federazioni internazionali riconosciute il quale svolge mansioni prevalentemente organizzative.
- ✓ L'ordinamento sportivo mondiale è originario ma non sovrano. Originario in quanto esclusivamente competente ad individuare le regole per lo svolgimento delle competizioni sportive ma manca di sovranità per l'assenza di piena effettività nell'ambito delle diverse compagini territoriali (solo dopo il decreto Melandri nello statuto del Coni è stato inserito il riferimento al CIO)
- ✓ Il CIO riconosce i comitati olimpici dei vari paesi e le varie Federazioni internazionali
- ✓ Trattasi di norme di diritto contrattuale, appartengono al c.d. "diritto trans-nazionale basato sull'autonomia della volontà delle parti contraenti e diretto a regolare attività e rapporti giuridici che non si esauriscono nell'ambito di un solo Stato.

Fonti legislative nazionali

- ✓ Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo
- ✓ Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata)
- ✓ Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri
- ✓ Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante
- ✓ Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- ✓ Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

... Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

*..... **ordinamento sportivo***

.... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

PROBLEMA: non esiste legge quadro sullo sport

D.P.R. 616/77 sul decentramento regionale

Art. 56

✓ ...la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del Coni

CONI: D. Lgs. N. 242/1999 art. 2

- ✓ Cura l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti
- ✓ Cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (**compito dei CNO delle altre nazioni**)
- ✓ Cura la massima diffusione della pratica sportiva
- ✓ Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport

Statuto CONI

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, è la **confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)**
- 2) Il CONI **è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive....**

Statuto CONI

Art. 2 – comma 3

Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili **ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.**

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 1) Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
- 2) Il CONI **detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive** e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.
- 3) Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 4) Il CONI **detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.**

- 5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale

Art. 4 – Principio di autonomia sportiva

- 1) Il CONI **svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza** di giudizio di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico internazionale "CIO".

- 2) Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.

La Coni Servizi S.p.a.

- ✓ Gestisce, in convenzione con il CONI, ente pubblico, il personale e gli impianti del CONI.
- ✓ Gestisce anche le attività economiche.
- ✓ Società di diritto privato di proprietà del Ministro dell'Economia.
- ✓ E' retta da un Consiglio di Amministrazione.

Proventi Coni

- ✓ Il CONI non gestisce più i proventi delle scommesse sportive che sono passate all'Agenzia del demanio.
- ✓ Entrate fisse stabilite da legge finanziaria dello Stato.

Altre entrate (Coni servizi) :

- ✓ Gestione impianti;
- ✓ Sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione servizi (scuola dello sport)

Le associazioni sportive

- ✓ Gli atleti, tecnici e dirigenti costituiscono il nucleo essenziale, la cellula del modello di sviluppo dello sport italiano: le associazioni e società sportive.
- ✓ E' ancora valido? Confronto con altre nazioni


Gli enti sportivi nazionali riconosciuti

Le associazioni e società sportive, sulla base dell'attività praticata, costituiscono:

1. le Federazioni sportive nazionali (FSN) (rappresentate di diritto in CN Coni),
2. le Discipline sportive associate (DSA) (tre rappresentanti eletti in CN Coni)
3. gli Enti di promozione sportiva (EPS) (cinque rappresentanti eletti in CN Coni).

Le associazioni nazionali che svolgono attività di ordine culturale, scientifico o tecnico per la propaganda e la diffusione dello sport possono essere riconosciute dal C.N. o per delega dalla G.N. come associazione benemerita (diritto ad un posto nel Consiglio Nazionale).

I soggetti dello sport



Federazioni sportive nazionali

- ✓ Hanno natura di associazione riconosciuta
- ✓ Non perseguono scopo di lucro
- ✓ Sono soggette al codice civile e alle norme del decreto legislativo 8/1/04 n. 15
- ✓ Sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità
- ✓ Particolarità: voti plurimi
- ✓ Hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI
- ✓ **Tre Federazioni mantengono natura ente pubblico:**
ACI, UITS, Aero Club

Le Fsn quali organismi di diritto pubblico

- **Art. 23 comma 1 Statuto Coni:** ... hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni ...
- **Art. 3 comma 26 D. Legislativo 163/06** Codice degli Appalti
 - 1) istituiti per soddisfare esigenze di interesse generale e di carattere non industriale o commerciale
 - 2) dotati di personalità giuridica
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi

Attività pubblicistica delle Federazioni

Hanno valenza pubblicistica:

- 1) ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- 2) revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
- 3) controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici
- 4) utilizzazione dei contributi pubblici;
- 5) prevenzione e repressione del doping,
- 6) attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- 7) formazione dei tecnici,
- 8) utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Statuto C.O.N.I.

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

1. Il Coni riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:
 - a) Svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) Affiliazione ad una Federazione internazionali riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
 - c) Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
 - d) Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2., del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

2. Il CONI in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 **riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport.** Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costruire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI po' riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

ART. 22 – STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (comma 1)

Gli statuti delle federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

- ✓ Per ogni sport il Coni riconosce una sola Federazione
- ✓ Ogni Federazione può disciplinare anche più sport (ad esempio Fisi, Fisg, ecc.)

Discipline sportive associate

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline sportive associate che rispondono ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonchè conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione sportiva nazionale.

Enti di promozione sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Enti di promozione sportiva nazionali

Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.;
- b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
- c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
- d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
- e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni;

Enti di promozione sportiva regionale

Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile;
- b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
- c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento;
- d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Differenze tra Federazioni, discipline associate e enti di promozione

FSN e DA: una per ogni disciplina sportiva. Attività agonistica di vertice verticale.

EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive. Attività promozionale di base orizzontale.

- ✓ **Assemblea elettiva quadriennale** (deroga rispetto all'obbligo dell'assemblea annuale previsto dall'art. 20 cod. civ.)
- ✓ **Organo esecutivo e legislativo: CONSIGLIO FEDERALE** (deroga al principio di separazione dei poteri)
- ✓ **Componenti del C.F.:** 70% eletti dagli affiliati 20% dagli atleti 10% dai tecnici
- ✓ **Giustizia sportiva autonoma** (doppio grado) elettiva o di nomina
- ✓ **Bilanci approvati dal CONI** (in caso di mancata approvazione da parte della GN Coni o dei revisori obbligo di assemblea straordinaria a cui non partecipano gli atleti)
- ✓ **Ufficiali di gara** (possono avere diritto di voto in quota affiliati)

Le società di servizio federali

“Ove le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell’approvazione di quest’ultimo da parte del Coni” Principio n. 11.3 degli statuti federali approvato dal CN Coni.

Criticità:

- ❖ Gestione extrabilancio di fondi federali
- ❖ Costi Iva aggiuntivi ove la società di servizio non abbia proventi propri.

- ✓ Stabilisce l'ammontare dei contributi
- ✓ Approva statuti e regolamenti
- ✓ Approva bilanci preventivi e consuntivi
- ✓ Nomina due revisori (non è un eccesso?)
- ✓ Potere di commissariamento

Entrate delle FSN:

a) Di natura pubblica

- ✓ Quote di affiliazione e tesseramento;
- ✓ Contributo CONI;

b) Di natura privata

- ✓ Sponsorizzazione;
- ✓ Organizzazione eventi;
- ✓ Merchandising
- ✓ Contributi enti locali (leggi regionali).

Le leghe cosa sono

- ✓ Le Leghe sono organizzazioni di categoria, costituite in forma di associazione o consorzio che tutelano gli interessi delle società aderenti.
- ✓ Problema:
 - a) se sono soggetti terzi con finalità sindacali, come possono svolgere anche attività di gestione delle attività sportive?
 - b) Sono soggetti “senza scopo di lucro” o debbono/possono distribuire utili tra le associate?
- ✓ Lega come organo federale o come soggetto terzo in regime di convenzione? Atipicità: Lega Calcio dilettanti

Le leghe composizione

- ✓ Raggruppano società sportive professionistiche (Lega Calcio, Lega Basket) e società sportive dilettantistiche (Pallavolo, Rugby).
- ✓ Le Leghe di società sono formate da società o associazioni sportive che partecipano allo stesso Campionato o a Campionati omogenei (solo la partecipazione al medesimo campionato comporta l'omogeneità di interessi).

Le leghe professionistiche e dilettantistiche

Dovrà sempre rimanere di competenza federale:

- ✓ Organizzazione dei campionati (formula e meccanismi di promozione e retrocessione)
- ✓ Affiliazione società
- ✓ Tesseramento atleti
- ✓ Determinazione ammesse al campionato
- ✓ Assegnazione titolo campione di Italia

Le leghe funzioni primarie

Le funzioni proprie sono:

- ✓ Tutela degli interessi di categoria nei confronti delle Federazioni (c.d. attività di lobby);
- ✓ Assistenza alle associate;
- ✓ Politiche di marketing di gruppo
- ✓ Per le leghe professionistiche la cessione dei diritti televisivi
- ✓ l'organizzazione di eventi sportivi (ad es. All Star Game)

La Lega potrà anche:

- ✓ in convenzione con la Federazione gestire attività inerenti i campionati di riferimento
- ✓ su delega delle proprie associate gestire la cessione dei diritti radiotelevisivi
- ✓ su delega della Federazione gestire la sponsorizzazione del campionato (problema giuridico: chi è titolato a sponsorizzare il campionato? La Lega, la Federazione o le società?)

Sport professionistico – attività svolta

- 1) A carattere oneroso
- 2) Con continuità
- 3) Qualificata come tale dalla Federazione sportiva nazionale
- 4) Caratterizzata dalla presunzione del rapporto sportivo come lavoro subordinato (con eccezioni) solo per gli atleti
- 5) Società sportive caratterizzate dalla "possibilità" dello scopo di lucro

Società sportive professionistiche

- ✓ Società a responsabilità limitata
- ✓ Società per azioni
 - Devono costituire sempre il collegio sindacale
 - Devono destinare il 10% degli utili al vivaio

Articolo 1 - Attività sportiva

"L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero."

- ✓ illegittimità del c.d. vincolo sportivo
- ✓ abrogazione della c.d. "attività semiprofessionistica"

Legge 91/81 - sport professionistico - art. 2

*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli **atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici**, che esercitano l'attività sportiva **a titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che **conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.***

- Mancano le direttive del Coni. Effetti?
- E' possibile eliminare un settore professionistico come ha fatto la federazione motociclistica?

Passaggio dilettantismo/professionismo e viceversa

- ✓ Contratti pluriennali in essere
- ✓ Scopo di lucro
- ✓ Vincolo degli atleti
- ✓ Trasformazione eterogenea della società o costituzione di nuova società con cessione del diritto sportivo (vietata dal Coni)
- ✓ Criteri di ammissione al campionato

Dilettantismo. Assenza di scopo di lucro

- ✓ Divieto di distribuzione di utili tra gli associati, anche in maniera indiretta
- ✓ Devoluzione a fini sportivi dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione
- ✓ Cessione della quota per le società dilettantistiche solo al valore nominale
- ✓ Cosa accade se un soggetto, regolarmente affiliato come dilettante, interrompe l'affiliazione e distribuisce gli utili accantonati?

Associazioni e società sportive dilettantistiche

- ✓ Associazioni riconosciute
- ✓ Associazioni non riconosciute
- ✓ Società a responsabilità limitata
- ✓ Società per azioni
- ✓ Cooperative
- Perché mancano le società di persone e quelle in accomandita?
- Problema: assenza di una figura tipizzata di società sportiva

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE **(art. 14 e ss. cod.civ.)**

- ✓ Si costituiscono per atto pubblico
- ✓ Responsabilità limitata al patrimonio sociale
- ✓ Il patrimonio deve garantire il terzo contraente
- ✓ Il riconoscimento ha efficacia costitutiva con Decreto Presidente Regione o Prov. autonoma
- ✓ Principio del voto singolo


ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (art. 36-38 cod.civ.)

- ✓ Si costituiscono per atto scritto
- ✓ Responsabilità solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta
- ✓ Principio del voto singolo
- ✓ Associazioni aperte o chiuse?
- ✓ Organi di controllo eventuali

Caratteristiche

- ✓ SRL
 - ✓ SPA
 - ✓ COOPERATIVE
 - ✓ Responsabilità limitata al capitale sottoscritto
 - ✓ Codice Civile
- ✓ L'ammontare minimo di capitale sociale per le SPA è pari ad € 120.000
- ✓ L'ammontare minimo di capitale sociale per le SRL è pari ad € 10.000
- ✓ Per le cooperative non è stabilito un capitale sociale minimo: l'ammissione di nuovi soci, mediante delibera del consiglio di amministrazione su domanda dell'aspirante socio, non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PREVEDE UN UNICO GENERE DI COOPERATIVE, LE SOCIETA COOPERATIVE, DISTINTE IN DUE SPECIE



Cooperative a mutualità prevalente

".....scopo prevalentemente mutualistico della cooperativa consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato....."

- ✓ La prevalenza dell'attività svolta con i soci si esprime attraverso la costruzione del rapporto fra attività realizzata per il tramite dello scambio mutualistico e attività complessiva maggiore del 50%.
- ✓ Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica.....

b) Associazione sportiva con personalità giuridica.....

c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

• Problema: Se sono costituite secondo le disposizioni vigenti sono le stesse società del libro quinto del codice civile o sono società di diritto speciale ?

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 18

▪ *Le società e le associazioni sportive dilettantistiche **si costituiscono con atto** scritto nel quale **deve** tra l'altro **essere indicata la sede legale**. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

a) **La denominazione**;

b) **L'oggetto sociale** con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione**;

d) **l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati**, anche in forme indirette;

Problemi:

- la sede legale completa di indirizzo ?
- l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva?
- concetto di lucro indiretto

Art. 90 Legge 289 / 2002 comma 18

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile**;*
- f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;*
- g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione**;*
- h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni**;*

Problemi:

- ❖ **Uguaglianza di diritti di tutti gli associati**
- ❖ **Natura del rendiconto economico - finanziario**

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

(comma 18 – bis)

✓ E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

✓ **MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO**

(comma 18-ter)

✓ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere l'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

✓ **ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI**

Riforma del diritto societario

- ✓ Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, meglio conosciuto come “riforma del diritto societario”, ha previsto l’introduzione nel Codice Civile degli **articoli 2500 septies, octies e nonies** che disciplinano la trasformazione eterogenea da ed in società di capitali.
- ✓ Il problema nasce da quando il C.N. del Coni ha vietato la cessione dei meri diritti sportivi di partecipazione ad un determinato campionato

I Principi della trasformazione

- ✓ **Continuità dei rapporti giuridici:** l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione
- ✓ Limiti alla trasformazione: è consentito trasformare una società **anche in pendenza di una procedura concorsuale** solo se l'operazione non risulti in contrasto "con le finalità o lo stato della stessa"

I Principi della trasformazione

- ✓ **Diritto per ciascun socio** di ottenere, al termine dell'operazione di trasformazione, **un numero di azioni o una quota proporzionali al valore della partecipazione già posseduta** nell'ente che si è trasformato. Questo diritto spetta anche al socio che ha conferito la propria opera nella società che si trasforma
- ✓ Non impugnabilità dell'atto di trasformazione una volta eseguite le formalità pubblicitarie.

Deliberazione di trasformazione

- ✓ La deliberazione di trasformazione deve essere assunta nelle associazioni con la **maggioranza richiesta** dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto **per lo scioglimento** anticipato.
- ✓ La trasformazione non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto **contributi pubblici oppure liberalità** o oblazioni del pubblico. Il **capitale sociale** è diviso in parti uguali fra gli associati salvo diverso accordo tra gli stessi.

La situazione prima della riforma

- ✓ **La trasformazione “eterogenea”,** salvo rarissimi casi regolati da leggi speciali (che hanno consentito, per esempio, a banche popolari o associazioni calcistiche di trasformarsi in società di capitali), **era preclusa.**
- ✓ Il concetto di trasformazione era stato ritenuto appropriato solo per i casi di assunzione di **forma giuridica** diversa da parte di entità che, nonostante il cambiamento, conservassero la propria **identità (trasformazione omogenea).**

Associazioni e società sportive dilettantistiche

- ✓ Se un'associazione si trasforma in società di capitali deve **mantenere il vincolo dell'assenza dello scopo di lucro** per ottenere il **riconoscimento ai fini sportivi**.
- ✓ Anche a seguito della trasformazione si mantiene la **medesima causa giuridica** e ciò che muta è solamente l'organizzazione della struttura.

- ✓ **Mancata previsione** della possibilità di trasformarsi in società di capitali per le **associazioni non dotate di personalità giuridica** di diritto privato
- ✓ **Problemi applicativi** per le associazioni sportive che sono, nella quasi totalità, associazioni non riconosciute, poiché potrebbe ritenersi preclusa per loro la possibilità di trasformarsi in società sportive dilettantistiche.

Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato (23.09.2004)

*"... negare in questi casi la possibilità della trasformazione rischia di creare numerosi **problemi pratici**, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n. 91/1981... Nelle ipotesi sopra considerate, fondando il ragionamento sull'identità causale fra organismi non omogenei dal punto di vista strutturale, si potrebbe arrivare ad ammettere la **legittimità delle trasformazioni tra contratti associativi differenti ma omogenei sotto un profilo teleologico**".*

Trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali

1. La modifica dell'atto costitutivo/statuto non lede alcun interesse generale dei creditori
2. Un indirizzo giurisprudenziale anteriore alla riforma ammetteva la trasformazione delle associazioni non riconosciute in cooperative
3. Continuità dell'esercizio dell'impresa rispetto alla quale la forma giuridica di imputazione assume un ruolo strumentale.

Ammissibilità di trasformazione delle associazioni sportive

La trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società di capitali (Srl, SpA), fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione "**causalmente omogenea**" *(si veda nota del CNN del 4 maggio 2006)*

Trasformazione da società Profit a no-profit

- ✓ Nel caso in cui una Srl o SpA profit decidesse di assumere la forma di Srl o SpA sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro, tale mutamento di destinazione **non** potrebbe essere considerato una **trasformazione**.
- ✓ Una Società no-profit, infatti, è unicamente una società di capitali in cui i soci decidono di rinunciare volontariamente alla divisione degli utili. Tale mutamento, dunque, dovrà avvenire con le maggioranze previste per una **semplice modifica statutaria**.

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.**

Art. 29 – ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

- 1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.....

Pertanto **tutte** le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali.

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che **certifica** l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive **riconosciute dal Coni.**
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'**elenco** delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/97)

- ✓ O.N.L.U.S. È l'acronimo adottato per indicare le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
- ✓ Non rappresenta una nuova figura giuridica, bensì una "**classificazione**" di taluni enti non commerciali esclusivamente sul piano fiscale, in presenza di specifici requisiti formali e sostanziali
- ✓ la vasta portata dei benefici fiscali di cui le ONLUS sono destinatarie comporta una rigidità dei requisiti che ne consentono il riconoscimento

Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/97)

O. N. L. U. S.

SEMPRE

- ✓ Organismi di volontariato
- ✓ Organizzazioni non governative
- ✓ Cooperative sociali
- ✓ Consorzi cooperative sociali al 100%

**REQUISITI
NORMATIVI**

- ✓ Associazioni
- ✓ Comitati
- ✓ Fondazioni
- ✓ Società cooperative

MAI

- ✓ Enti pubblici
- ✓ Soc. commerciali
- ✓ Fondaz. Bancarie
- ✓ Partiti e movimenti politici
- ✓ Organizzazioni sindacali
- ✓ Associazioni di datori di lavoro
- ✓ Associazioni di categoria

Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/97)

SETTORI ATTIVITA' ONLUS	→ <ul style="list-style-type: none">✓ Assistenza sociale e socio-sanitaria✓ Beneficenza✓ Tutela patrimonio artistico✓ Tutela ambiente e natura✓ Promozione cultura e arte(*)✓ Ricerca scientifica svolta da fondazioni	<ul style="list-style-type: none">✓ Assistenza sanitaria✓ Istruzione✓ Formazione✓ Sport dilettantistico✓ Promozione culturale e arte (*)✓ Tutela diritti civili
FINALITA' SOLIDARTISTICA	→ Immanente	Condizionata
DESTINATARI	→ Tutti	<ul style="list-style-type: none">➤ Soggetti svantaggiati➤ Collettività estere per aiuti umanitari

Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/97)

Circolare Ministero Finanze n. 168/E 26/6/1998

- ✓ Disabili fisici e psichici affetti da malattie
- ✓ comportanti menomazioni non temporanee
- ✓ tossico-dipendenti
- ✓ alcolisti
- ✓ indigenti
- ✓ anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
- ✓ minori abbandonati, orfani, o in situazioni di disadattamento o devianza
- ✓ profughi
- ✓ immigrati non abbienti

Ordinamento sportivo - Ingresso

PERSONE FISICHE



TESSERAMENTO

ASSOCIAZIONI E
SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE



AFFILIAZIONE

I tesserati sono soci delle associazioni riconosciute denominate Federazioni?

“...ad esse partecipano società e associazioni sportive e nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati”

(art. 15 d.lgs. 242/99)

Atto autorizzativo

- ✓ Con il tesseramento l'ente sportivo nazionale riconosciuto dal Coni autorizza lo svolgimento dell'attività sportiva presso l'affiliato.
- ✓ Tesseramento di servizio o idoneità alla pratica sportiva?
- ✓ Il socio dell'affiliato può non essere tesserato e il tesserato dell'affiliato può non essere socio

Vincolo sportivo

- ✓ Illegittimità del vincolo a tempo indeterminato (art. 1 L. 91/81)
- ✓ Vincolo a tempo determinato
- ✓ Rinnovo del tesseramento senza adesione del soggetto interessato (conferma dell'inesistenza del vincolo associativo tra Federazione e persona fisica)
- ✓ Natura giuridica (e trattamento fiscale) dei corrispettivi per cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e delle c.d. "indennità di svincolo"

Vincolo sportivo - gruppi sportivi militari e di stato

- ✓ Art. 4 Legge 398/91: *“ Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto..”*
- ✓ Gli agenti degli atleti: nuovi soggetti dell’ordinamento sportivo?
- ✓ Natura e obblighi, sotto il profilo del tesseramento, dei gruppi sportivi militari e di Stato
- ✓ La cessione del diritto di immagine da parte degli atleti

Divieto di scommesse per i tesserati

Delibera G.N. del 05.12.2007:

“ è fatto divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito delle rispettive Federazioni o discipline sportive associate”

Limite al tesseramento – Sentenza Bosman

Sentenza 15.12.1995:

- Un calciatore professionista cittadino di uno stato membro alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro senza che questa debba versare alla società di provenienza una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione
- L'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri
- La sentenza non ha effetto retroattivo

Limite al tesseramento – Giocatore di formazione italiana

Delibera CN Coni n. 1276 del 15 luglio 2004

“ ... con inizio a decorrere dalla stagione agonistica 2006 – 2007.....

Nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale ... ”

Giocatore proveniente da Federazione straniera:

- ❖ Comunitario o equiparato: non necessita di permesso di soggiorno
- ❖ Extracomunitario già soggiornante in Italia in quanto dotato di permesso di soggiorno ad altro titolo: non necessita intervento Coni – problema del contingentamento al tesseramento
- ❖ Extracomunitario che entra in Italia per svolgere attività sportiva retribuita: vale circolare Coni 9/3/2007 (appare sul sito) occorre richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica da parte della società sportiva indirizzata a FSN/Questura/Sportivo

✓ Atto privatistico di partecipazione al contratto plurilaterale con comunione di scopo costituito dallo statuto federale

o

✓ Atto pubblicistico (art. 23 statuto coni)

“Hanno valenza pubblicistica ... l’ammissione e l’affiliazione di società, associazioni sportive ...”

- ✓ Non fanno parte dell'ordinamento sportivo
- ✓ Non sono loro applicabili agevolazioni
- ✓ Non possono applicare la L. 398/91

I Comitati

- ✓ E' una organizzazione volontaria di tipo associativo composta di persone che promuovono una raccolta pubblica di fondi nell'ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale

Si caratterizza rispetto all'associazione principalmente:

- ✓ per il fatto di essere costituito per scopi temporanei o comunque di breve periodo (comitato per la celebrazione di festeggiamenti, per la realizzazione di un monumento, per la realizzazione di un evento sportivo)
- ✓ Per la prevalenza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale

Definizione

- ✓ In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, le fondazioni sono "enti senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio. Questi enti hanno il loro organo di governo e usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali, o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo persone o associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative)".

Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Codice Civile (artt. 12 – 35).

Le Fondazioni

- ✓ A differenza delle associazioni in cui vi è la preminenza dell'elemento personale, vale a dire una pluralità di persone che insieme si pongono l'obiettivo di realizzare uno scopo comune di natura non economica, nelle fondazioni l'elemento personale manca ed è preminente l'elemento patrimoniale
- ✓ Infatti le fondazioni sono costituite per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messi a disposizione dell'ente stesso

Le Fondazioni

- ✓ Altra differenza riguarda la natura dei negozi costitutivi: nelle associazioni l'atto costitutivo è un contratto in cui partecipano più persone mentre nelle fondazioni è un negozio unilaterale in cui può intervenire anche una sola persona
- ✓ Le modalità di esecuzione del negozio sono diverse: nelle associazioni le persone che costituiscono l'ente incideranno anche sulla vita dello stesso con delibere assembleari; nelle fondazioni colui che ha provveduto alla costituzione non interverrà più nella vita e quindi nella gestione dell'ente (a ciò provvederanno gli amministratori)

Riconoscimento giuridico

- ✓ Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile).
- ✓ Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell'area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare.
- ✓ Al termine dell'iter di riconoscimento, sia esso nazionale o regionale, le fondazioni acquisiscono personalità giuridica.
- ✓ In assenza di riconoscimento giuridico, l'ente costituisce una fondazione non riconosciuta.